

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/63/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2006

che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 ⁽¹⁾, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Uno dei principali organismi nocivi per la patata e il pomodoro è *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, agente patogeno del marciume bruno della patata e dell'avvizzimento batterico delle solanacee (denominato nel seguito «l'organismo nocivo»).
- (2) L'organismo nocivo è ancora presente in alcune parti della Comunità.
- (3) La direttiva 98/57/CE ha stabilito i provvedimenti da adottare negli Stati membri contro il suddetto organismo nocivo per localizzarlo, determinarne la distribuzione, prevenirne la comparsa e la propagazione e, qualora venga individuato, impedirne la propagazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione.
- (4) Da allora sono state acquisite importanti conoscenze in merito alla biologia dell'organismo nocivo nonché alle procedure di rilevamento e identificazione del medesimo; l'esperienza pratica acquisita nella lotta contro tale organismo impone inoltre la revisione di alcune disposizioni tecniche connesse alle misure di controllo.
- (5) In seguito a tali sviluppi appare necessario rivedere e aggiornare le misure previste dagli allegati della direttiva 98/57/CE.
- (6) Per quanto riguarda le procedure di rilevamento e identificazione viene introdotto un moderno metodo di rilevamento, l'ibridazione fluorescente in situ (FISH). Sono stati inoltre introdotti miglioramenti del metodo della reazione

a catena della polimerasi (PCR) come pure di vari elementi tecnici della procedura di rilevamento e identificazione attualmente in uso, nonché metodi per il rilevamento e l'identificazione dell'organismo nocivo in piante ospiti diverse dalla patata, nell'acqua e nel suolo.

- (7) Per quanto riguarda gli elementi tecnici delle misure di controllo, sono introdotti miglioramenti relativi al metodo di conservazione dei campioni analizzati (in modo da garantire la tracciabilità dell'organismo nocivo), agli elementi necessari per determinare l'estensione della probabile contaminazione, ai dettagli della notifica di ogni presenza confermata dell'organismo nocivo e della zona contaminata corrispondente, alle misure da attuare nelle zone di produzione designate come contaminate e all'interno delle zone delimitate. Sono state altresì introdotte alcune disposizioni relative ai pomodori, al fine di tenere maggiormente conto del ruolo di questa pianta quale ospite per l'organismo.
- (8) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE sono sostituiti dai testi corrispondenti che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di correlazione tra dette disposizioni e la direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2007.

Quando vengono adottate dagli Stati membri tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva e sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.